



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 22 ATTI SINDACO

PROT. GEN. N. 8494 DEL 09.04.2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Turi. Modifica disciplina svolgimento mercato settimanale alimentare. Spegnimento monitor gioco "10 e lotto". Misure valide con decorrenza dal 10.04.2021 al 19.04.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA l'ultima Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13.03.2021 con la quale la Regione Puglia viene classificata quale territorio rientrante nella "zona rossa";

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante "misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante "ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il DCPM del 3 dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35;

[Handwritten signature]

VISTO il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 contenente “Misure Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTO il D.L. n. 30 del 13.03.2021 contenente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19...” pubblicato in G.U. al n. 62 del 13.03.2021;

VISTO il D.L. n. 44 del 01.04.2021 contenente “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.....” pubblicato in G.U. al n. 79 del 01.04.2021

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie generale n. 52 del 02.02.2021;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con ordinanza del 12.03.2021 avente ad oggetto “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia ha stabilito che ai sensi dell'art. 1 comma 16-ter del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, fermo restando quanto previsto dal D.L. n.30 del 13.03.2021, per la Regione Puglia è prevista l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto;

VISTE le Ordinanze n. 74, 78 e 88 rispettivamente del 10.03.2021, del 12.03.2021 e del 26.03.2021 del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone rosse di rischio, il comune di Turi richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero dei contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il verbale riunione del C.O.C. del 06/04/2021 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Ministro della Salute datata 2 aprile 2021, il territorio della regione Puglia è stato ricompreso tra quelli in cui è previsto uno scenario di gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (zona rossa), con probabilità contestuale previsione di misure più restrittive;

CONSIDERATO il costante e significativo aumento di casi di positività in tutto il territorio regionale ed in particolar modo dei casi riscontrati nel Comune di Turi divulgati dalle autorità con cadenza giornaliera;

CONSIDERATO l'accertamento di casi di positività, con *trend* in aumento, casi peraltro non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;

CONSIDERATO altresì il rischio che l'aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta “variante inglese”, in virtù dell'indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;

VISTO l'art. 32 L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 L. 833/1978 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 21 del 06.04.2021 con la quale si regolava, tra l'altro, lo svolgimento del mercato settimanale alimentare con modalità alternata;

RITENUTO di dover modificare la suddetta modalità consentendo la partecipazione al mercato settimanale alimentare della totalità dei concessionari di posteggio, fermo restando la sospensione delle operazioni di assegnazione temporanea di posteggi agli “spuntisti”, al fine di consentire una migliore distribuzione degli avventori sull'intera area mercatale ed evitando, come già riscontrato nelle giornate precedenti, che gli stessi si concentrino in prossimità di un numero esiguo di bancarelle, creando inevitabilmente assembramento e non rispettando l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.



CONSIDERATO, altresì, che nel territorio comunale vi sono diversi pubblici esercizi, tabaccherie ed attività commerciali che espongono monitor luminosi per la diffusione dei risultati del gioco "10 e LOTTO" che, di fatto, determinano, all'interno degli stessi, un'elevata e continuativa presenza di persone tale da non poter garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con l'elevato rischio di probabili assembramenti che sfuggirebbero ai controlli presenti sul territorio;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per tutto quanto in premessa, nel territorio comunale, a tutela della salute pubblica, a decorrere dal 10 aprile 2021 sino al 19 aprile 2021:

1. lo svolgimento del mercato settimanale alimentare (fermo restando la sospensione delle operazioni di assegnazione temporanea di posteggi agli "spuntisti") da parte della totalità dei titolari concessionari di posteggio con espressa abrogazione delle misure contenute al punto 3 dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 06.04.2021, ad eccezione delle disposizioni previste per i concessionari dei posteggi "non alimentari di attività florovivaistica" i quali continueranno svolgere l'attività di vendita in modalità alternata secondo il disposto calendario fino a nuova disposizione;

2. lo spegnimento dei monitor utilizzati per la diffusione dei risultati del gioco "10 e LOTTO" presso tutti gli esercizi commerciali, le tabaccherie e gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande sull'intero territorio comunale.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- Alla Questura di Bari;
- All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Al Comando Stazione CC Carabinieri di Turi;
- Al Gruppo Comunale di Turi Protezione Civile;
- Al Responsabile Polizia Locale e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza;
- Alla Confcommercio di Bari;
- Alla Confesercenti di Bari.

AVVERTE

Che, salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 09.04.2021



II SINDACO
Dott.ssa Ippolita Resta

Ippolita Resta

